

Con la presente, tra

1. la Fondazione Cariplo, con sede in Milano, Via Manin n. 23, codice fiscale n. 00774480156, iscritta al n. 668 della pagina 1047 del volume 3° del Registro delle Persone Giuridiche Private presso la Prefettura di Milano, in persona del Presidente Avv. Giuseppe Guzzetti, di seguito anche "Fondazione";
 2. l'Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona, con sede in Rho, Via dei Cornaggia n. 33, codice fiscale e partita IVA n. 05728560961, in persona del Presidente dott. Primo Mauri, di seguito anche "Capofila";
- di seguito congiuntamente "Parti";

premessi che

- a) la Fondazione è una fondazione di origine bancaria e persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche;
- b) la Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, ha promosso l'iniziativa denominata "Welfare di Comunità e Innovazione Sociale" (di seguito "Programma"), finalizzata alla realizzazione di sperimentazioni sostenibili di welfare locale idonee ad attivare risposte più efficaci, efficienti ed eque ai bisogni della comunità, attraverso processi partecipati che garantiscano il coinvolgimento e l'attivazione dei cittadini e della società civile;

- c) all'esito di una selezione di studi di fattibilità, la Fondazione ha ritenuto di sostenere, tra l'altro, la realizzazione dell'intervento presentato da un raggruppamento di partner avente quale capofila l'Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona, denominato "#oltreiperimetri - Generare capitale sociale nel rhodense" (di seguito "Progetto");
- d) Capofila interviene al presente atto, in forza di deleghe allegate sub a), anche in rappresentanza dei Partner: Cooperativa sociale Serena, Fondazione San Bernardino, Cooperativa sociale Intrecci, Cooperativa sociale Giostra, Cooperativa sociale A&I, Cooperativa sociale 3F, Cooperativa sociale Stripes, Cooperativa sociale La Cordata, Consorzio Cooperho, ACLI provinciali Milano Monza e Brianza, i quali hanno assunto nei suoi confronti l'impegno alla realizzazione delle attività rispettivamente demandate a ciascuno di essi come da allegato sub b);
- e) in particolare i Partner hanno attribuito al Capofila il potere di rendicontare alla Fondazione le attività svolte e le spese sostenute, ricevere l'erogazione delle quote di Contributo e provvedere alla successiva loro ripartizione;
- f) il Progetto è articolato nelle Azioni descritte nel piano allegato sub b);
- g) per la realizzazione del Progetto di durata triennale sono previsti costi complessivi di € 3.293.932, come dettagliato nelle schede allegate sub c) e la Fondazione intende concorrere con un contributo triennale di € 1.800.000;

fond
c a i

- h) la Fondazione intende in particolare concorrere ai costi per la realizzazione delle attività del primo anno di sua durata, ammontanti a € 1.213.567, con un sostegno economico di massimi € 787.617 (di seguito "Contributo");
- i) la Fondazione si riserva, all'esito della valutazione dei risultati delle attività del primo anno di durata del Progetto e della eventuale sua riformulazione, di sostenere le successive annualità dello stesso;
- j) le Parti intendono regolare i rapporti riferibili al Progetto e alla sua realizzazione;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti danno in particolare atto che vengono allegati:
 - a. Deleghe;
 - b. Documento descrittivo dello Studio di Fattibilità;
 - c. Piano economico dell'intervento, composto dalle schede illustrative dei costi delle Azioni, delle modalità di loro finanziamento e di eventuali ulteriori apporti;

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione:
 - a. per "Auditor", si intende l'operatore professionale incaricato dalla Fondazione della valutazione dei documenti di rendicontazione;

- b. per "Azioni", si intendono le attività sopra indicate alla lettera f) delle Premesse;
- c. per "Capofila", si intende l'Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona, in quanto ente che coordina il Progetto, responsabile delle rendicontazioni alla Fondazione, delle attività svolte e del trasferimento ai singoli Partner delle quote di Contributo di spettanza;
- d. per "Comunicatore", si intende l'operatore professionale incaricato dalla Fondazione della comunicazione del Progetto e dello svolgimento dell'attività di storytelling;
- e. per "Comunità di pratica", si intende l'attività di confronto costante che i rappresentanti dei partenariati coinvolti nella realizzazione dei progetti saranno chiamati a svolgere per favorire la condivisione e la diffusione della conoscenza e la valorizzazione delle lezioni apprese nell'ambito del Programma;
- f. per "Fondazione", si intende la Fondazione Cariplo;
- g. per "Fundraiser", si intende l'operatore professionale incaricato dalla Fondazione dello svolgimento e dello sviluppo del "Fundraising di Comunità";
- h. per "Fundraising di Comunità", si intende l'attività di raccolta di fondi funzionale alla gestione corrente e alla sostenibilità del Progetto, da destinare a incremento delle disponibilità economiche per la realizzazione delle Azioni;
- i. per "Partner", si intendono Cooperativa sociale Serena, Fondazione San Bernardino, Cooperativa sociale Intrecci,



fonda
C a r

Cooperativa sociale Giostra, Cooperativa sociale A&I, Cooperativa sociale 3F, Cooperativa sociale Stripes, Cooperativa sociale La Cordata, Consorzio Cooperho, ACLI provinciali Milano Monza e Brianza;

j. per "Partenariato" si intende l'unione di Capofila e Partner;

k. per "Progetto", si intende l'iniziativa "#oltreiperimetri - Generare capitale sociale nel rhodense", promossa dal Partenariato;

l. per "Programma", si intende l'iniziativa "Progetto Welfare di Comunità e Innovazione Sociale", promossa dalla Fondazione;

m. per "Valutatore", si intende l'operatore professionale incaricato dalla Fondazione dello svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del Progetto e di gestione della Comunità di pratica e di apprendimento.

Articolo 3 - Oggetto e impegni delle Parti

1. La presente Convenzione disciplina gli impegni delle Parti per l'attuazione del primo anno di durata del Progetto e i relativi rapporti economici.
2. Le Parti dichiarano di conoscere e condividere i contenuti, le finalità e le modalità di realizzazione del Programma e del Progetto.

Articolo 4 - Ruolo e impegni della Fondazione

1. La Fondazione si impegna a concorrere alla realizzazione del primo anno di durata del Progetto con un sostegno economico di

massimi € ..., da destinare alla concessione di contributi a fondo perduto al Partenariato come dettagliato nell'allegato sub c) quale concorso nelle spese per la realizzazione delle attività previste a carico di ciascuna di essi.

Articolo 5 - Ruolo e impegni della Capofila

1. La Capofila si impegna a:
 - a) svolgere, secondo le modalità e le tempistiche specificate nell'allegato sub b), le attività di realizzazione del primo anno di durata del Progetto previste a proprio carico;
 - b) svolgere, oltre a quelle specificamente indicate nella presente Convenzione e negli Allegati, ogni altra attività dovuta secondo criteri di correttezza e buona fede, con l'obiettivo di massimizzare i propri apporti e contributi per la corretta attuazione del Progetto.
2. La Capofila si impegna a concludere con gli altri Partner, anche su indicazione della Fondazione, gli eventuali accordi necessari per assicurare la corretta esecuzione del Progetto; tali accordi non potranno comunque essere in conflitto con la presente Convenzione e i suoi Allegati.
3. La Capofila si impegna a:
 - a. rendicontare periodicamente alla Fondazione lo stato di realizzazione delle singole Azioni e del Progetto nel suo complesso;
 - b. informare tempestivamente la Fondazione di ogni accadimento di rilievo ai fini delle realizzazione del Progetto;



c. curare ogni altro adempimento previsto nella presente convenzione.

4. La Capofila, Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona, si impegna, ai sensi dell'articolo 1381, codice civile, a fare in modo che i Partner adempiano a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione e dagli allegati e, in particolare, realizzino tutte le attività previste all'allegato sub b) e svolgano, oltre a quelle specificamente indicate nella presente Convenzione e negli Allegati, ogni altra attività dovuta secondo criteri di correttezza e buona fede, con l'obiettivo di massimizzare i propri apporti e contributi per la corretta attuazione del Progetto.

Articolo 6 - Fondi di Fundraising, Microcredito e Garanzia

1. Le Parti riconoscono la particolare rilevanza delle azioni consistenti nella costituzione di Fondi di Fundraising, Microcredito e Garanzia e convengono che tutti i rapporti riferibili agli stessi dovranno essere regolati da appositi accordi, da sottoporre alla preventiva approvazione della Fondazione.

Articolo 7 - Destinazione ed erogazione del Contributo

1. Il Contributo è destinato esclusivamente alla copertura dei costi sostenuti dai Partner per la realizzazione delle attività del primo anno di durata del Progetto e non potrà, in ogni caso, costituire per gli stessi un profitto.

2. Il Contributo non può essere destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi di ordinaria gestione dei Partner o di attività già finanziate da altri soggetti.
3. Il Contributo sarà corrisposto alla Capofila, la quale si impegna a:
 - a. destinare al concorso nelle spese direttamente sostenute le quote riferibili alle Azioni a lei demandate;
 - b. trasferire agli altri Partner, entro massimo 3 mesi dalla percezione delle relative somme, salvo motivare eventuali differimenti, le quote riferibili alle Azioni loro rispettivamente demandate.
4. Il Contributo sarà erogato come segue:
 - a. un importo pari al 40%, a titolo di anticipazione, dopo la stipula della presente Convenzione;
 - b. un ulteriore 40%, successivamente all'approvazione, da parte della Fondazione, della documentazione comprovante il sostenimento di almeno il 30% dei costi complessivi della prima annualità del Progetto;
 - c. il residuo 20%, a titolo di saldo, successivamente all'approvazione, da parte della Fondazione, della documentazione comprovante il sostenimento della totalità dei costi della prima annualità del Progetto.
5. L'erogazione delle quote di Contributo successive alla anticipazione di cui alla lettera a) del precedente comma è subordinata all'effettivo trasferimento agli altri Partner, da



for
c e

- parte del Capofila, delle somme spettanti a valere sui pregressi pagamenti.
6. La Fondazione si riserva la più ampia facoltà di non procedere al pagamento di somme e/o di sospendere i pagamenti e/o di effettuare pagamenti per importi ridotti nel caso in cui il Progetto sia realizzato in maniera difforme rispetto all'allegato sub b).
 7. La Fondazione si riserva la facoltà, nel caso in cui ne ravvisi l'esigenza, di richiedere modifiche e variazioni nella esecuzione del Progetto rispetto a quanto previsto nell'allegato sub b).
 8. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi inferiori al preventivo, il Contributo sarà versato in misura ridotta, proporzionale alle attività svolte e ai costi realmente sostenuti.
 9. La Fondazione può risolvere il presente accordo ove riscontri che le attività della Capofila e/o dei Partner non siano idonee al perseguimento delle finalità del Progetto; la comunicazione di risoluzione può essere comunicata con qualsiasi strumento che ne assicuri la ricezione.
 10. L'accordo di cui alla presente Convenzione si intenderà risolto ove il rendiconto finale non sia presentato alla Fondazione entro quattordici mesi dalla data di efficacia della presente.
 11. La Fondazione si riserva l'adozione di ogni iniziativa giudiziale nel caso di mancato rispetto dei criteri di certificazione e rendicontazione dei costi esposti.

Articolo 8 - Rendicontazione del Contributo

1. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente convenzione, l'erogazione del Contributo da parte della Fondazione avverrà secondo le modalità, le procedure e le tempistiche di cui alla "Guida alla rendicontazione", edizione 2009, consultabile sul sito internet della Fondazione e che i Partner dichiarano di conoscere e di approvare.
2. Si applicano in particolare alle Azioni comportanti la costituzione e il regolamento dei fondi di microcredito le disposizioni del paragrafo 5.7 della "Guida alla rendicontazione".
3. La costituzione di fondi di garanzia è regolata dalle disposizioni del richiamato paragrafo 5.7 della "Guida alla rendicontazione"; nella descrizione delle modalità di funzionamento il beneficiario deve altresì precisare: la natura della garanzia; le condizioni di sua escussione; i criteri di ammissione dei soggetti garantiti ai finanziamenti.
4. Fermo quanto sopra:
- a. in deroga alle disposizioni del paragrafo 8.1 della "Guida alla rendicontazione", sono consentite anticipazioni del Contributo a enti pubblici territoriali;
 - b. sono consentite, anche se comunicate alla Fondazione oltre i prescritti termini, le ridefinizioni di cui al paragrafo 7 della "Guida alla rendicontazione";
 - c. ai fini della verifica della ammissibilità delle ridefinizioni dei costi, nei limiti massimi del 15%, si assume a riferimento il raggruppamento dei Partner;



fonda
c a r

d. eventuali variazioni dei partner e modifiche sostanziali delle azioni vanno concordate preventivamente con Fondazione Cariplo.

Articolo 9 - Audit contabile

1. La Fondazione demanda a un Auditor il riscontro e la valutazione dei documenti di rendicontazione.
2. Competono alla Fondazione la scelta dell'Auditor e il conferimento all'operatore selezionato, a proprie spese, di apposito incarico professionale.
3. La Capofila, in nome e per conto del Partenariato si impegna a:
 - a. fornire all'Auditor i documenti, le notizie e gli elementi rispettivamente posseduti e che siano richiesti dall'Auditor medesimo per lo svolgimento della valutazione;
 - b. prestare all'Auditor tutta la necessaria assistenza e collaborazione al fine dello svolgimento della valutazione.
4. Si applicano alle attività di audit contabile le disposizioni del paragrafo 10.5 della "Guida alla rendicontazione" della Fondazione.

Articolo 10 - Monitoraggio e valutazione dell'intervento

1. Le Parti demandano a un Valutatore il monitoraggio e la valutazione delle attività di realizzazione del Progetto e del suo complessivo andamento.
2. Competono alla Fondazione la scelta del Valutatore e il conferimento all'operatore selezionato, a proprie spese, di apposito incarico professionale.

3. La Capofila, in nome e per conto del Partenariato, si impegna tra l'alto a:
- a. fornire al Valutatore i documenti, le notizie e gli elementi rispettivamente posseduti e che siano richiesti dal Valutatore medesimo per lo svolgimento del monitoraggio e della valutazione;
 - b. prestare al Valutatore tutta la necessaria assistenza e collaborazione al fine dello svolgimento del monitoraggio e della valutazione;
 - c. partecipare alle Comunità di pratica che verranno attivate per garantire la creazione e la diffusione di conoscenza sull'attuazione di pratiche di innovazione sociale secondo i principi del Welfare di Comunità.
4. Il Partenariato si impegna ad apportare al Progetto le variazioni richieste dalla Fondazione sulla base anche delle indicazioni fornite dal Valutatore.

Articolo 11 - Fundraiser

1. La Fondazione si impegna a conferire, a proprie spese, apposito incarico professionale a un Fundraiser per il supporto alla redazione del piano di Fundraising di Comunità e per la realizzazione delle relative attività.
2. Il Partenariato si impegna a collaborare con il Fundraiser.

Articolo 12 - Consultazioni tra le parti

1. Le Parti convengono di valutare congiuntamente, nel caso anche con il concorso di Partner appositamente convocati, le eventuali questioni che dovessero insorgere nella realizzazione delle



Azioni e di definire all'occorrenza, nel rispetto delle reciproche procedure autorizzative e anche in via di modifica del presenta Accordo e/o dei suoi allegati, ogni opportuna misura correttiva.

Articolo 13 - Efficacia e durata

2. Il presente accordo ha durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di sua sottoscrizione.
3. Le Parti danno atto che la realizzazione del Progetto ha avuto inizio dal 1 marzo 2015 e convengono di ammettere alla rendicontazione le spese sostenute successivamente a tale data.
4. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano agli atti posti in essere e alle attività compiute dal 1 marzo 2015 alla scadenza dell'accordo.
5. Nei trenta giorni antecedenti la scadenza di cui al precedente comma 1, la Capofila presenterà alla Fondazione una proposta di piano esecutivo riferito al secondo anno di durata del Progetto, nella quale saranno indicati i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, le attività da svolgere e i relativi budget di spesa.
6. Sulla base dei documenti di cui al precedente comma 4:
 - a. le Parti determineranno il piano del secondo anno di durata del Progetto;
 - b. la Fondazione valuterà l'eventuale finanziamento del secondo anno di attività del Progetto.

Articolo 14 - Comunicazioni e tolleranza di comportamenti

1. Le Parti danno atto che qualsiasi comunicazione tra loro, riguardante l'intervento il presente Accordo e quanto agli

stessi riferibile sarà eseguita per iscritto, e si intenderà validamente effettuata: (i) in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata o telegramma, al ricevimento degli stessi; ii) in caso di invio mail all'indirizzo welcom@fondazionecariplo.it; (iii) in caso di caricamento nell'Area riservata del sito internet della Fondazione, nel momento in cui avviene l'upload;

2. In caso di quesiti o questioni rilevanti ai fini dell'intervento è possibile inviare una email (welcom@fondazionecariplo.it) ai responsabili del gruppo di progetto o in caso di questioni di carattere contabile-amministrativo all'ufficio Amministrazione Erogazioni; si rinvia ai nominativi consultabili nella pagina dedicata alle "Risorse Umane" del sito internet delle Fondazione Cariplo.
3. L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella presente convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.

Si allegano:

- a. deleghe;
- b. Documento descrittivo dello Studio di Fattibilità;
- c. Piano economico dell'intervento, composto dalle schede illustrative dei costi delle Azioni, delle modalità di loro finanziamento e di eventuali ulteriori apporti;




fonda
car

Si dà atto che la presente Convenzione è composta da n. 15 pagine e da allegati per complessive n. 66 pagine.

Milano, 8 maggio 2015

Fondazione Cariplo

Il Presidente
Avv. Giuseppe Guzzetti



Azienda Speciale dei Comuni
del Rhodense per i Servizi
alla Persona
Il Presidente
Dott. Primo Mauri

